

Promemoria

concernente la domanda di ammissione alla formazione di animatore/animatrice nella formazione in due fasi

Scopo

Il presente promemoria serve a preparare la domanda da presentare al Cantone di domicilio per essere ammessi alla formazione di animatore/animatrice per i corsi della formazione complementare (corsi FC).

Base giuridica

L'articolo 64 lettere a-e dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) costituisce la base giuridica per gli animatori di corsi della formazione complementare (FC). L'articolo 64 lettera a stabilisce che la formazione di animatore presuppone l'autorizzazione del Cantone di domicilio. All'articolo 64 lettera b si precisano come segue le condizioni per ottenere quest'autorizzazione:

¹ Per ottenere l'autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l'articolo 64d.

² Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

³ È ammesso alla formazione chi:

- a. ha compiuto 25 anni;*
- b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;*
- c. dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b;*
- d. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;*
- e. ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.*

Ulteriori informazioni sulla formazione in due fasi sono disponibili sul sito www.2-fasi.ch. Su mandato dei Cantoni, il servizio garanzia qualità asa è responsabile della garanzia della qualità.

Autorità di ammissione del Cantone di domicilio (cifra 1)

Servizio della circolazione cantonale o controllo dei veicoli a motore cantonale.

Formazione / Professione (cifre 13-16)

Vanno indicati solo le attività professionali di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore del CSS oppure altre formazioni equivalenti.

Esperienze professionali (cifre 17-20)

Indicare solo le esperienze professionali come esperto della circolazione o istruttore del CSS oppure esperienze equivalenti.

Moduli preparatori (cifre 21-23)

La formazione degli animatori ha una durata complessiva di 16 giorni. I moduli preparatori della prima fase di formazione durano tre giorni ciascuno.

Modulo preparatorio 1 (durata 3 giorni)

Conoscenza delle nozioni insegnate nella prima fase della formazione, in particolare di teoria della circolazione. Insegnamento offerto dagli organizzatori dei moduli per il profilo professionale di maestro conducente.

Modulo preparatorio 2 (durata 3 giorni)

Conoscenza di guida rispettosa dell'ambiente. Durata: 3 giorni. Insegnamento offerto da Quality Alliance Eco Drive (QAED) nonché dai centri di formazione da essa riconosciuti.

Modulo preparatorio 3 (durata 3 giorni)

Conoscenza delle tecniche di guida da trasmettere nell'insegnamento di gruppo. Insegnamento offerto dagli organizzatori dei corsi riconosciuti dal Consiglio svizzero della sicurezza stradale (CSS) nonché dai centri di formazione per moderatori.

Chi dispone di attestazioni riconosciute relative alle conoscenze preparatorie o formazioni in queste tematiche è dispensato dalla frequenza dei rispettivi moduli preliminari. In caso contrario occorre frequentare i moduli preliminari presso i centri di formazione riconosciuti. Un elenco dei centri di formazione che offrono i corsi sui moduli preliminari è consultabile sul sito www.2-fasi.ch.

Conferma dell'esattezza delle informazioni fornite (cifre 24 + 25)

Con la vostra firma confermate che le informazioni fornite sono veritiere e corrette.

Allegati (cifre 26 - 29)

- **Curriculum vitae (cifra 26):** In particolare, il curriculum vitae dovrebbe includere delle informazioni sull'attività professionale come maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore del CSS e sulle esperienze nella formazione degli adulti o nell'insegnamento di gruppi con giovani.
- **Certificati di lavoro (cifra 27):** vanno allegate le copie dei certificati di lavoro per le attività professionali indicate alle cifre 14-16.
- **Test d'idoneità sociopedagogica TISP (cifra 28)** Per l'ammissione alla formazione, si deve superare un test d'ingresso che conferma la capacità sociopedagogica per lavorare come animatore. Il TISP è un test che è stato sviluppato e validato con metodi scientifici. Verifica se un candidato ha le competenze necessarie per lavorare come animatore o se è in grado di acquisirle nel corso della formazione. A tal fine, i candidati eseguono un test a scelta multipla su computer. I candidati si registrano al test TISP tramite l'indirizzo e-mail spet@asa.ch e in genere ricevono la conferma della data per il test via e-mail entro tre giorni lavorativi. Bisogna prevedere un periodo preparatorio di circa tre o quattro settimane dalla data d'iscrizione alla data del test TISP. I costi sono a carico del candidato. Il risultato del test (punteggio) viene inviato direttamente al candidato. Il superamento del test TISP è valido per tre anni. Durante questo periodo, il candidato può avvalersi di questo risultato per l'ammissione alla formazione dei maestri conducenti. Alla fine del periodo di tre anni, il candidato deve ripetere il test a proprie spese. Se il candidato non supera il test, può ripeterlo al più presto un anno dopo il primo test TISP presentando una domanda scritta debitamente motivata alla commissione KQS. I candidati che non superano il test TISP non sono ammessi al modulo principale dall'autorità di ammissione del loro cantone di domicilio.

Riconoscimento di conoscenze pregresse (cifra 29): sono da allegare le copie degli attestati di formazione e del perfezionamento che confermano il conseguimento dei moduli preliminari presso i centri di formazione riconosciuti; questi percorsi formativi non devono risalire a più di tre anni fa.

Esame della domanda d'ammissione

Le risposte a queste domande verranno completate dall'autorità di ammissione del Cantone di domicilio.

10.05.2022 / OT